



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 309/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **66008** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 22 ottobre 2018, proposto dal Sig.

A.R., nato a OMISSIS, C.F. ZZNRNT60P19G273H residente a OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo via Volturmo n. 42, presso lo studio degli Avv.ti Renato Re, C.F. REXRNT70H16C668D, Fax 091.326583, Pec: renato.re@avvsciacca.legalmail.it, e Avv. Salvatore Como, C.F. CMOSVT55C09F184L, Fax 091.326583, Pec: avv.como@pec.it dai quali è rappresentato e difeso giusta procura su foglio separato da considerarsi in calce all'originale dell'atto di riassunzione.

- parte ricorrente-

contro

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA nella persona del Ministro *pro-tempore* e nella persona del Capo della Polizia *pro-tempore*, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in

Palermo, via Mariano Stabile n. 182 – pec

ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

- **INPS** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Granden.21, in

persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito

(CF.NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax

0917798749) – dall'Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17

F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - - e

dall'Avv. Francesco Velardi (c.f. VLRFN72E20L112A) pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale

alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5.

- **parte resistente** -

In riassunzione del giudizio di appello conclusosi con sentenza della

Sezione d'Appello per la Regione Siciliana n.25/A/2024.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 19 settembre 2024, l'avv. Como per il

ricorrente e, per l'INPS, l'avv. Velardi; assente il Ministero dell'Interno.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con il ricorso introduttivo depositato in data 22 ottobre 2018,

parte ricorrente ha concluso chiedendo: “1. Dichiarata la propria

competenza per materia pronunciare l'illegittimità del Decreto Ministero

dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale

per le Risorse Umane - Servizio trattamento di Pensione e di Previdenza

_ Divisione III-n. 4237/N del 05/10/2012 nonché della Delibera del

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica Per le

Cause di Servizio (CVCS il correlato conforme parere contenuto)

posizione n. 27145/2010, che ha ritenuto la diagnosticata infermità

dipendente da fattori costituzionali e non dipendente dal servizio

prestato;

2. Accertare e riconoscere a parte ricorrente "LA DIPENDENZA DA

CAUSA DI SERVIZIO dell'ipertensione Arteriosa" d cui è affetto per

ottenere il futuro diritto ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria;

3. Riconoscere a parte ricorrente il diritto a percepire "l'equo indennizzo"

ritenendo di poter rinviare, per la classificazione, alla relazione

medico/legale del dott. Aiello prodotta, che ascrive il quadro morboso

da cui è affetto il ricorrente alla 7^a (settima) categoria della tabella A

(annessa al D.P.R. 834/81) o alla diversa categoria che verrà accertata

in sede di giudizio;

4. Dichiarare il diritto del ricorrente - attualmente in Servizio al Reparto

Prevenzione Crimine - Sicilia, all'attribuzione dei benefici di cui alla

legge 539/50 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dalla

data del verbale della Commissione Medica Ospedaliera di PALERMO

del 12/03/2003;

5. Riconoscere ogni altro diritto pensionistico direttamente dipendente

all'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio con

decorrenza dalla data di collocamento a riposo;

6. attesa la manifesta fondatezza della pretesa si chiede che la controversia, in materia pensionistica sia decisa ex art. 9, comma 3, legge n. 2015/2000, con sentenza in forma semplificata.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.

Il citato giudizio, all’esito di un approfondimento istruttorio affidato alla locale Commissione Medico Legale, si concludeva con pronuncia di inammissibilità n. 1181/2021, avverso la quale l’odierno ricorrente proponeva appello.

Il relativo giudizio di appello si concludeva con la pronuncia n. 25/A/2024 che annullava la sentenza di primo grado rimettendo gli atti al giudice di primo grado per la pronunzia sul merito anche sulle spese del grado d’appello.

II. Con il ricorso in esame, oggetto di riassunzione, trascrivendo integralmente il ricorso introduttivo, il sig. A., nel riproporre sostanzialmente le argomentazioni sviluppate in precedenza, sostiene che l’infermità “ipertensione arteriosa” abbia tratto origine dalle difficili condizioni in cui ha svolto il proprio servizio, molto spesso caratterizzate da elevati livelli di stress dovuti alla specifica funzione ricoperta nonché agli anni in cui fu svolta.

Il ricorrente, parimenti, contesta le valutazioni del Comitato di Verifica, in quanto fondate su mere memorie di stile del tutto avulse dal contesto lavorativo in cui prestò servizio il sig. A.. Inoltre, lamentando l’apodittico adeguamento del Ministero al giudizio di non dipendenza, il ricorrente ha suffragato le proprie argomentazioni ri-

allegando, tra l'altro, due perizie di parte a firma del dott. Di Pasquale e del dott. Aiello.

Più in dettaglio, ricostruita la propria attività di servizio, il ricorrente ha evidenziato, altresì, la delicatezza dei diversi incarichi ricoperti e le difficili condizioni di lavoro in cui ha prestato servizio, rilevando le connessioni che intercorrerebbero tra la patologia sofferta e le diverse attività alle quali era chiamato.

Richiamati ampi stralci delle consulenze di parte, il ricorrente ha, inoltre, supportato la prospettata connessione etiologica producendo documentazione medica.

Da ultimo, è stato richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 4325/2014) invocando la sussistenza di *un interesse concreto ed attuale, anche per il soggetto in attività di servizio, all'accertamento delle condizioni che potrebbero, in ogni momento, poi, consentirgli l'esercizio del diritto alla pensione privilegiata.*

Parte ricorrente ha quindi concluso, previa eventuale acquisizione di nuova ed apposita CTU integrativa, chiedendo:

- *Dichiarata la propria competenza per materia e l'ammissibilità del ricorso secondo il principio enunciato dalle Sezione Riunite della Corte Dei Conti con sentenza n. 12/2023/QM/Pres, accertare e riconoscere a parte ricorrente "LA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO dell'ipertensione Arteriosa" di cui è affetto al fine di ottenere, con decorrenza dall'acquisizione dello status di pensionato, il futuro diritto ad ottenere la pensione privilegiata ordinaria ritenendo di poter rinviare, per la classificazione, alla relazione medico/legale del dott.*

Aiello prodotta, che ascrive il quadro morboso da cui è affetto il ricorrente alla 7^a (settima) categoria della tabella A (annessa al D.P.R. 834/81) o alla diversa categoria e/o tabella che verrà accertata in sede di giudizio con relativo beneficio economico sempre decorrente dall'acquisizione dello status di pensionato; - riconosciuta la causa di servizio pronunciare l'illegittimità ed annullare sia il - Decreto Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale per le Risorse Umane – Servizio trattamento di Pensione e di Previdenza – Divisione III - n. 4237/N del 05/10/2012 che la Delibera del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica Per le Cause di Servizio (CVCS il correlato conforme parere contenuto) posizione n. 27145/2010, che ha ritenuto la diagnosticata ed accertata infermità dipendente da fattori costituzionali e non dipendente da causa di servizio; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello di appello.

III. Con decreto del 14 maggio 2024, comunicato in pari data, è stata fissata l'udienza del 19 settembre 2024 ed il 16 maggio 2024 parte ricorrente ha depositato prova della notifica, avvenuta a mezzo PEC, all'INPS ed all'Avvocatura dello Stato di Palermo del decreto di fissazione dell'udienza unitamente all'atto di riassunzione.

IV. Con memoria depositata il 5 settembre 2024, si è costituito in giudizio l'INPS che, ripercorso lo svolgimento del giudizio, ha sostanzialmente ribadito le posizioni già espresse in tutti i precedenti gradi. In particolare, è stato evidenziato come il parere sanitario del Comitato di Verifica assuma carattere vincolante sia per

l'Amministrazione datoriale che per l'Inps.

Infine, è stata fatta espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., nonché di quanto disposto dall'art 2, commi primo e secondo, del R.D.L. 19/1/1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85, espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/73.

In via istruttoria, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'Inps ha nominato come consulente di parte il Coordinatore dell'Ufficio Sanitario INPS di Palermo -Dott. Salvo Di Fina- o un suo sostituto, in relazione alle esigenze di servizio, domiciliati per la presente procedura presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59.

Da ultimo ha concluso chiedendo: *“Con qualunque statuizione rigettare il ricorso Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.”*

V. All'udienza del 19 settembre 2024 parte ricorrente ha, anzitutto, contestato l'ascrivibilità tabellare indicata nel parere formulato dalla locale CML nel corso della prima fase di giudizio e, nel richiedere l'ammissione di documentazione medica recante la data del 12 settembre u.s., ha evidenziato l'aggravamento della patologia in argomento. Parte ricorrente ha, pertanto, chiesto, stante il rispetto del termine di cinque anni dal pensionamento, che venga effettuato nuovo accertamento sanitario per verificare l'aggravamento della patologia in esame. L'avv. Velardi, in sostituzione dell'avv. Norrito, si è opposto all'ammissione della citata documentazione nonché all'effettuazione di un nuovo

accertamento medico. Per il resto ha insistito come in atti.

L'avv. Como su richiesta di questo GUP ha, inoltre, precisato che il giudizio deve intendersi riassunto limitatamente alla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non anche alle richieste relative all'equo indennizzo o ai benefici di cui alla legge n. 539/50 contenute nel ricorso introduttivo ed oggetto di pronuncia declinatoria della giurisdizione, non oggetto di specifica impugnazione.

Sentite le parti, questo Giudice si è riservato la decisione.

All'esito della Camera di consiglio, a scioglimento della riserva, il giudizio, ritenuto maturo, è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come risulta dall'atto di riassunzione dalla parte ricorrente, verte sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "ipertensione arteriosa" nonché, tenuto conto delle istanze formulate in udienza, sul riconoscimento del suo aggravamento.

In via del tutto preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di aggravamento di detta patologia, in quanto formulata per la prima volta nel corso della pubblica udienza del 19 settembre 2024.

Detta istanza costituisce, infatti, una richiesta differente rispetto alle contestazioni inerenti alla corretta ascrivibilità tabellare, formulate rispetto al parere formulato dalla locale CML reso in ossequio a quanto disposto con ord. n. 117/2021 di questa Sezione. Inoltre, con

riguardo alla richiesta di aggravamento deve rilevarsi che non risulta formulata – né poteva esserlo in assenza del previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – una preventiva domanda amministrativa ai sensi dell'art. 153 comma 1 lett. b c.g.c..

L'art. 70 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 stabilisce, infatti, che *Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo.*

È ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.

L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. [...]"

Dalle disposizioni precedenti risulta, pertanto, evidente come la richiesta di aggravamento implichi necessariamente un “precedente” riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che, nel caso in esame, risulta assente e, per il quale, sarebbe stato comunque necessario una previa istanza amministrativa ai sensi del citato art. 153 c.g.c.. Parimenti non risulta, pertanto, ammissibile la produzione in udienza di certificazioni mediche volte a supportare la citata richiesta di aggravamento.

2. Tanto premesso, può procedersi con l'esame della richiesta di accertamento, ai soli fini del futuro riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, della dipendenza da causa di servizio della infermità *“ipertensione arteriosa”*.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nel senso di cui appresso.

Al riguardo, anzitutto, va ricordato che l'art. 64 comma 3 del D.P.R. 1092 del 1973 stabilisce che: *“...le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”*.

In ordine al primo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore “determinante” quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita,

pertanto, che il servizio o, si aggiunge, le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e “determinante” delle infermità o lesioni riportate.

La questione, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto da altro Giudice con ordinanza n. 117/2021, è stata scrutinata per maggiore scrupolo dalla Commissione medico legale presso questa Sezione, la quale, tenendo in conto la natura del servizio e le condizioni in cui lo stesso è stato prestato, ha affermato la ricorrenza del prescritto nesso eziologico.

Al riguardo, deve puntualizzarsi che, oltretutto per esigenze di economia processuale, non si è ritenuto di procedere alla rinnovazione del citato parere, in quanto lo stesso non risulta essere stato in alcun modo oggetto di esame in grado di appello e della conseguente pronuncia di annullamento, in quando la sentenza avversata aveva, infine, concluso con una pronuncia di inammissibilità. Detto parere, inoltre, è stato reso in contraddittorio ed all’esito di una visita diretta del sig. A., effettuata il 28.04.2021, ossia a circa due anni e mezzo dal deposito del ricorso introduttivo del 22.10.2018 e ad appena sei mesi dal collocamento a riposo (ottobre 2020) intervenuto nelle more del giudizio. Gli esiti dello stesso risultano, pertanto, più attendibili in quanto resi in un momento più vicino alla cessazione dal servizio del ricorrente e rispetto a quanto potrebbe al più emergere da eventuali accertamenti effettuati ad oltre quattro anni dalla cessazione del servizio.

Tanto puntualizzato, la C.M.L., in particolare - con il parere che

integralmente si richiama per esigenze di sinteticità - all'esito degli accertamenti effettuati e ricostruita l'anamnesi del ricorrente, si è espressa con riguardo alla patologia "ipertensione arteriosa" ritenendo che il servizio svolto dal ricorrente nel periodo 1992-2000 con le mansioni di capo turno centrale operativa della Questura di Palermo era di tipo H24 e, di per sé, tale servizio a turnazioni è stato dimostrato essere un fattore di rischio per la patologia ipertensiva. Inoltre, il servizio svolto in questo periodo era caratterizzato da elevata tensione psichica per il dover gestire le svariate emergenze presenti in un territorio martoriato dalla mafia e dalla malavita in generale. Anche il periodo successivo nella Sezione Investigativa e poi nel Reparto Prevenzione Crimine è stato di elevata tensione psico-emotiva per le elevate responsabilità rivestite dal grado di Commissario. Tutto quanto sopra premesso e considerato, questa Sezione del CML ritiene che il servizio svolto dal ricorrente sia stato caratterizzato da elevate responsabilità e da elevata tensione psichica, elementi questi che, agendo su un organismo predisposto, hanno verosimilmente determinato l'insorgenza ed il mantenimento dell'ipertensione arteriosa".

Su tali basi, il parere reso ha concluso che la citata infermità può essere considerata SI dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante.

Infine, per quanto concerne la relativa ascrivibilità tabellare, la CML incaricata ha concluso ritenendo che l'infermità in argomento può essere ascritta equamente alla tab. B per un indennizzo "una tantum"

pari a 3 annualità di VIII ctg.. Sul punto, inoltre, all'esito di specifico

contraddittorio, la CML ha rimarcato che *l'infermità di cui trattasi, non*

gravata da complicanza d'organo, produca un 'invalidità inferiore al20

% e debba pertanto essere ascritta correttamente alla tabella B.

Il giudizio medico-legale, sebbene espresso in termini sintetici, è da

ritenersi correttamente motivato sul piano logico-scientifico, trovando

obiettivo riscontro nella documentazione in atti, e quindi attendibile

ed esaustivo riguardo alla condizione del ricorrente essendo

avvalorato, altresì, dalla visita diretta effettuata sul ricorrente.

Tanto premesso, ritenendo che il collegio medico incaricato abbia

adeguatamente motivato sulla sussistenza del nesso causale con le

patologie lamentate dal ricorrente, deve concludersi per la sussistenza

della dipendenza della citata patologia da causa di servizio e, pertanto,

ai soli fini del futuro riconoscimento della pensione di privilegio,

l'infermità "*ipertensione arteriosa*" deve essere riconosciuta come

dipendente da causa di servizio ed ascritta alla tab. B per un

indennizzo "*una tantum*" pari a 3 annualità di VIII ctg.

Restano assorbite le ulteriori argomentazioni.

Per ciò che attiene alle spese giudiziali, anche relative al grado di

appello, considerato l'esito della controversia, tenuto conto del

contrasto giurisprudenziale - composto soltanto dalla decisione delle

Sezioni Riunite n. 12/2023 - nonché della complessità della questione

trattata, testimoniata dal necessario dell'espletamento di un

accertamento tecnico sanitario, si dispone la compensazione delle

spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in
composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle
Pensioni, definitivamente pronunciando:

- accerta e riconosce a parte ricorrente, ai soli fini del futuro
trattamento pensionistico di privilegio, la dipendenza da causa
di servizio della patologia “ipertensione arteriosa” ritenendola
ascrivibile alla Tab. B per un indennizzo “una tantum” pari a 3
annualità di VIII ctg.;
- dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 153 comma 1 lett. b; la
richiesta di aggravamento formulata in udienza
- compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 19
settembre 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 1 ottobre 2024

Pubblicata il 2 ottobre 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di A.R. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 2 ottobre 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)